

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2003

che esenta le importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, a norma del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 e mantenuto con regolamento (CE) n. 1524/2000, e revoca la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese concessa a talune parti a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione

[notificata con il numero C(2003) 4419]

(2003/899/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 ⁽²⁾ del Consiglio («il regolamento di base»),

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 della Commissione e mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio ⁽³⁾ alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese ⁽⁴⁾, («il regolamento di estensione»),

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio ⁽⁵⁾ («il regolamento di esenzione») e mantenuto con regolamento (CE) n. 1524/2000, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

- (1) Dopo l'entrata in vigore del regolamento di estensione, diversi assemblatori hanno chiesto, a norma dell'articolo 3 di tale regolamento, di essere esentati dal dazio antidumping esteso alle importazioni di alcune parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese con il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio («dazio antidumping esteso»). La Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* vari elenchi di richiedenti ⁽⁶⁾ per i quali il pagamento del dazio antidumping esteso è stato sospeso, per quanto riguarda le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

⁽⁴⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3, GU C 112 del 10.4.1997, pag. 9, GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2, GU C 217 dell'11.7.1998, pag. 9, GU C 37 dell'11.2.1999, pag. 3, GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6, GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8, GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5, GU C 103, 30.4.2002, pag. 2 e GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5.

- (2) Dopo aver chiesto e ricevuto le informazioni necessarie dalle parti elencate all'articolo 1 della presente decisione, la Commissione ha giudicato ammissibili tutte le richieste ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97. Le informazioni fornite sono state esaminate e verificate, all'occorrenza, presso le sedi delle parti in questione.

TABELLA 1

Nome	Città	Paese	Codice addizionale TARIC
Ottobici srl	Z.I. Località Terzerie I-84053 Cicerale (SA)	Italia	A243
Heinrich Böttcher GmbH & Co. KG	Waldstraße 3 D-25746 Wesseln/Heide	Germania	A415
Sangal — Indústria de Veículos, Lda	Rua do Serrado — Apartado 21 P-3781 – 908 Sangalhos	Portogallo	A407
Biciclasse CS SRL	Via Roma, 4 I-84020 Oliveto Citra	Italia	A359
GFM Bike di Ingarao Franco	Via Circonvallazione, 32 I-94011 Agira	Italia	A360
Jose Alvarez SA	Z.I. de l'Hippodrome F-32020 Auch Cedex 09	Francia	A374
Epple Zweirad GmbH	Mittereschweg 1 D-87700 Memmingen	Germania	A376
F.A.A.C. Snc di Sbrissa F.lli & C.	Via Monte Antelao 11/a I-31030 Bessica di Loria	Italia	A377
Toim SL	C/. Jarama — Parcela 138 Polígono industrial E-45007 Toledo	Spagna	A384
Veronese Luigi Snc di Veronese Paolo e Elisabetta (Cicli Roveco)	Via Umberto I 508 I-45023 Costa di Rovigo	Italia	A402
Telai Olagnero Srl	Strada Valle Maira I-12020 Roccabruna	Italia	A403
Steppenwolf GmbH	Wetterstreinstrasse, 18 D-82024 Taufkirchen	Germania	A406
B — tecnología SA	Ag Panteleimonas — N. Santa GR-61100 Dimou Gallikou — Kilkis	Grecia	A411
Atala SpA	Via Lussemburgo 31/33 I-35127 Padova	Italia	A412
Norta N.V.	Stradsestraat 17 B-2250 Olen	Belgio	A413
Cicli Roger di Rubin Giorgio Sas	Via delle Industrie 2/72 I-30020 Meolo	Italia	A422
Carnielli Fitness Spa	Via Menarè 296 I-31029 Vittorio Veneto	Italia	A423

- (3) Le circostanze accertate dalla Commissione mostrano che, per tutte le operazioni di assemblaggio dei richiedenti, il valore delle parti originarie della Repubblica popolare cinese utilizzate nelle operazioni di assemblaggio era inferiore al 60 % del valore totale delle parti utilizzate, e che esse, pertanto, non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (4) In considerazione di quanto precede, e in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, è opportuno esentare le parti sopra elencate dal dazio antidumping esteso.
- (5) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esenzione, l'esenzione delle parti elencate nella tabella 1 dal dazio antidumping esteso dovrebbe applicarsi dalla data di ricezione della domanda. La loro obbligazione doganale riguardante il dazio antidumping esteso va considerata nulla a decorrere da tale data.
- (6) Anche le parti elencate nella tabella 2 che segue hanno presentato richiesta di esenzione dal dazio antidumping esteso.

TABELLA 2

Nome	Città	Paese	Codice addizionale TARIC
A.J. Maias, Lda	Ajmaia P — Apartado 27 P-3781-908 Sangallhos	Portogallo	A401
Faema Cicli Picc. Soc. Coop. ARL	Via Nicosia 6 I-93017 San Cataldo	Italia	A358
Reece Cycles Plc	106-114 Emily Street Birmingham — B12 0SL United Kingdom	Regno Unito	A385
Bikedirect Europa Ltd	Unit 8 Parc Hafren — Business Park Llanidloes, Powys, SY18 6RB United Kingdom	Regno Unito	A399
Coster SNC di Lazzarini Nadia e Pagani Patrizia	Piazza Borromeo 10 I-20123 Milano	Italia	A414

Riguardo a tali richieste, si rileva che:

- a) due parti hanno omesso di sottoporre le informazioni necessarie richieste dalla Commissione;
- b) una parte ha ritirato la sua richiesta di esenzione;
- c) un'altra parte non è stata reperita all'indirizzo indicato nella domanda;
- d) l'ultimo richiedente ha ricevuto sul posto la visita di funzionari della Commissione ed è emerso che, durante il periodo di valutazione (esercizio finanziario 2002), le parti di biciclette acquistate da questo richiedente erano state vendute a terzi e successivamente assemblate, assieme ad altre parti di biciclette, a cura dello stesso richiedente, per conto dei nuovi proprietari di tutte le parti di biciclette. Pertanto, non è stato possibile accertare se il valore delle parti provenienti dalla Repubblica popolare cinese utilizzate nelle operazioni di assemblaggio fosse inferiore al 60 % del valore totale delle parti utilizzate e si è concluso che il richiedente ricadeva nell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2.

- (7) Poiché le parti elencate nella tabella 2 non soddisfano i criteri per l'esenzione di cui all'articolo 4 del regolamento di esenzione, la Commissione deve respingere le loro richieste di esenzione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento. Pertanto, occorre revocare la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso di cui all'articolo 5 del regolamento di esenzione e riscuotere il dazio dalla data di ricezione delle richieste delle suddette parti.
- (8) Una volta adottata la presente decisione, si dovrà pubblicare, nella serie «C» della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento, l'elenco aggiornato delle parti esentate a norma dell'articolo 7 del regolamento di esenzione e quello delle parti le cui richieste sono all'esame a norma dell'articolo 3 del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le parti elencate nella tabella 1 sono esentate, in forza del regolamento (CE) n. 71/97, dall'estensione del dazio antidumping definitivo, imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 e mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000 sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcune parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese.

Le esenzioni entrano in vigore, per ciascuna parte, a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di applicazione».

TABELLA 1

Parti esentate

Nome	Città	Paese	Esenzione a norma del regolamento (CE) n. 88/97	Data di applicazione	Codice addizionale TARIC
Ottobici srl	Z.I. Località Terzerie I-84053 Cicerale (SA)	Italia	Articolo 7	5.1.2001	A243
Heinrich Böttcher GmbH & Co. KG	Waldstraße 3 D-25746 Wesseln/Heide	Germania	Articolo 7	7.3.2001	A415
Sangal — Indústria de Veículos, Lda	Rua do Serrado — Apartado 21 P-3781-908 Sangalhos	Portogallo	Articolo 7	15.10.2001	A407
Biciclasse CS SRL	Via Roma 4 I-84020 Oliveto Citra	Italia	Articolo 7	1.3.2002	A359
GFM Bike di Ingarao Franco	Via Circonvallazione 32 I-94011 Agira	Italia	Articolo 7	18.3.2002	A360
Jose Alvarez SA	Z.I. de l'Hippodrome F-32020 Auch Cedex 09	Francia	Articolo 7	26.3.2002	A374
Epple Zweirad GmbH	Mittereschweg 1 D-87700 Memmingen	Germania	Articolo 7	15.4.2002	A376

Nome	Città	Paese	Esenzione a norma del regolamento (CE) n. 88/97	Data di applicazione	Codice addizionale TARIC
F.A.A.C. Snc di Sbrissa F.lli & C.	Via Monte Antelao 11/a I-31030 Bessica di Loria	Italia	Articolo 7	23.4.2002	A377
Toim SL	C/. Jarama — Parcela 138 Polígono industrial E-45007 Toledo	Spagna	Articolo 7	7.5.2002	A384
Veronese Luigi s.n.c. di Veronese Paolo e Elisabetta — Cicli Roveco	Via Umberto I 508 I-45023 Costa di Rovigo	Italia	Articolo 7	12.6.2002	A402
Telai Olagnero Srl	Strada Valle Maira I-12020 Roccabruna	Italia	Articolo 7	18.7.2002	A403
Steppenwolf GmbH	Wetterstreinstraße, 18 D-82024 Taufkirchen	Germania	Articolo 7	24.7.2002	A406
B — tecnología SA	Ag Panteleimonas — N. Santa GR-61100 Dimou Gallikou — Kilkis	Grecia	Articolo 7	6.9.2002	A411
Atala SpA	Via Lussemburgo 31/33 I-35127 Padova	Italia	Articolo 7	23.9.2002	A412
Norta NV	Stradestraat 17 B-2250 Olen	Belgio	Articolo 7	24.9.2002	A413
Cicli Roger di Rubini Giorgio Sas	Via delle Industrie 2/72 I-30020 Meolo	Italia	Articolo 7	22.11.2002	A422
Carnielli Fitness Spa	Via Motta 296 I-31029 Vittorio Veneto	Italia	Articolo 7	16.12.2002	A423

Articolo 2

Le richieste di esenzione dal dazio antidumping esteso presentate dalle parti sottoelencate nella tabella 2 a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 88/97 sono respinte.

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per le parti interessate a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di applicazione».

TABELLA 2

Parti per le quali la sospensione è revocata

Nome	Città	Paese	Sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97	Data di applicazione	Codice addizionale TARIC
A.J. Maias, Lda	Ajmaia P — Apartado 27 P-3781-908 Sangalhos	Portogallo	Articolo 5	12.12.2001	A401
Faema Cicli Picc. Soc. Coop. ARL	Via Nicosia 6 I-93017 San Cataldo	Italia	Articolo 5	13.3.2002	A358
Reece Cycles Plc	106-114 Emily Street Birmingham — B12 0SL United Kingdom	Regno Unito	Articolo 5	7.5.2002	A385

Nome	Città	Paese	Sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97	Data di applicazione	Codice addizionale TARIC
Bikedirect Europa Ltd	Unit 8 Parc Hafren — Business Park Llanidloes, Powys, SY18 6RB United Kingdom	Regno Unito	Articolo 5	24.6.2002	A399
Coster SNC di Lazzarini Nadia e Pagani Patrizia	Piazza Borromeo 10 I-20123 Milano	Italia	Articolo 5	11.9.2002	A414

Articolo 3

La presente decisione è destinata agli Stati membri e alle parti elencate agli articoli 1 e 2.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2003.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione
